

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 4 del 29 gennaio 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 314 della medesima legge.

Legge Regionale 25 gennaio 1977, n. 13.

«Contributo alle Comunità montane, nelle spese di elaborazione e formulazione dei piani annuali di sviluppo, e nelle spese di costituzione e funzionamento dei relativi uffici»

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Ad integrazione delle risorse assegnate, dalla legge 11 marzo 1975, n. 72, alle Comunità Montane, è autorizzata la spesa di L. 1 miliardo, per l'anno 1976, per la concessione di contributi a favore delle Comunità stesse, nelle spese di elaborazione e formulazione dei piani annuali di sviluppo, e nelle spese di costituzione e funzionamento dei relativi uffici.

Il suddetto fondo sarà ripartito, a norma dell'art. 20 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, tra le Comunità Montane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente costituite.

Articolo 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, con i fondi del Cap. 3078 dello Stato di previsione della spesa del corrente anno, previamente integrato mediante prelevamento dell'importo di L. 1 miliardo dal Cap. 3633: «Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale, derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso», che, per l'effetto, si riduce di pari importo.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di riferimento possono essere utilizzate in quelle successive.

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 gennaio 1977

Russo